

SEDE CENTRALE

Deliberazione n.

N. 7 - 2015

del

27 MAG. 2015

Oggetto: Regolamento per la formazione delle commissioni giudicanti per la selezione del personale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il Decreto Legge n. 83 del 31 maggio 2014 convertito dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, recante "*Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo*", e di questo in particolare l'articolo 16, comma 1, con il quale è stata disposta la trasformazione dell' ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo in ente pubblico economico, e l'articolo 16, comma 4, ove è statuito che, fino all'insediamento degli organi dell'ente trasformato, le funzioni dell'organo collegiale di amministrazione sono svolte da un Commissario Straordinario nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

VISTO, nelle more dell'approvazione del nuovo Statuto adottato in terza lettura dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 6-2015 del 18/05/2015, lo Statuto dell'ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo, di cui alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo n. 25-2007 del 26 luglio 2007, approvato con il Decreto Interministeriale del 10 dicembre 2007;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2014, con il quale l'ing. Cristiano Luigi Raffaele Radaelli è stato nominato Commissario straordinario dell'ENIT, fino all'insediamento degli organi dell'ente trasformato, secondo le disposizioni dell'art. 16, comma 4, del citato D.L. 83-2014;

VISTA la Deliberazione n. 32-2013 del 26 settembre 2013 del Consiglio di Amministrazione dell'ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo di ratifica della Deliberazione n. 2-2013 del 3 settembre 2013 del Presidente dell'ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo, con la quale sono stati nominati i componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione dell'ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo, in conformità alle disposizioni dell'art. 14, comma 3 del D. Lgs. n. 150/2009;

VISTO il Decreto del Ministro degli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport del 14 settembre 2012, con il quale il dr. Andrea Babbi è stato nominato Direttore Generale dell'ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo per un periodo di tre anni a decorrere dal 22 settembre 2012;

VISTA la Deliberazione n. 12-2013 del 10 aprile 2013 con la quale il Direttore Generale dell'ENIT, dr. Andrea Babbi, è stato nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione;



SEDE CENTRALE

Deliberazione n.

11.7 - 2015

del

12 7 MAG 2015

Oggetto: Regolamento per la formazione delle commissioni giudicanti per la selezione del personale

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e s.m.i.;

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante le “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione n. 3-2015 del 30 gennaio 2015 del Commissario Straordinario di ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, con la quale è stato adottato il Piano di Prevenzione della Corruzione n. 2015-2017;

VISTA la Deliberazione n. 49 del 27 luglio 2001 del Consiglio di Amministrazione, con la quale è stato adottato il “*Regolamento per le assunzioni di personale non dirigente all’ENIT*”;

VISTA la nota prot. 1552 del 9 aprile 2015, con la quale il Direttore Generale di ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ha trasmesso la proposta di regolamento per la formazione delle commissioni giudicanti in oggetto;

VISTA la nota prot. 1641 del 15 aprile 2015 con la quale il Commissario Straordinario di ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo ha sottoposto alla valutazione della Direzione Generale Turismo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo la proposta di regolamento in oggetto;

VISTA la nota prot. 1644 del 15 aprile 2015, con la quale il Commissario Straordinario di ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo ha sottoposto alla valutazione dell’Organismo Indipendente di Valutazione di ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo la proposta di regolamento in oggetto;

VISTA la nota prot. 21 del 22 aprile 2015, con la quale l’Organismo Indipendente di Valutazione di ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo ha espresso parere positivo sulla proposta di regolamento in oggetto;

VISTA la nota prot. MBAC-DG-PT 2232 del 13 maggio 2015, con la quale la Direzione Generale Turismo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha espresso parere positivo sulla proposta di regolamento in oggetto;



SEDE CENTRALE

Deliberazione n. **N. 7** - 2015 del **27 MAG. 2015**

Oggetto: Regolamento per la formazione delle commissioni giudicanti per la selezione del personale

CONSIDERATA la necessità di assicurare l'attuazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, mediante l'integrazione del citato regolamento per le assunzioni di personale non dirigente all'ENIT, approvato con delibera consiliare n. 49-2001;

DELIBERA


Art. 1

È adottato il Regolamento per la formazione delle commissioni giudicanti per la selezione del personale, allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2

Il Regolamento di cui all'art. 1 è pubblicato nell'Area Amministrazione Trasparente del sito www.enit.it.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Cristiano Luigi Raffaele Radaelli



N.7 - 2015

N. 7 - 2015

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI GIUDICANTI

Il presente regolamento integra le disposizioni già contenute nel vigente "*regolamento per le assunzioni di personale non dirigente all'ENIT*" approvato con deliberazione CDA n. 49 del 27 luglio 2001

Indice generale

| | |
|-----------------------------|---|
| Art.1 Norme Generali..... | 2 |
| Art. 2 Inconferibilità..... | 3 |
| Art. 3 Incompatibilità..... | 3 |

A

N. 7 - 2015

Art.1 Norme Generali

1. Le commissioni esaminatrici di tutte le procedure selettive quali il concorso pubblico, la selezione pubblica, sono nominate con determinazione del dirigente competente in materia di personale e sono composte dal Direttore generale o da un dirigente dell'Ente, il quale assume le funzioni di presidente, e da due tecnici esperti nelle materie oggetto delle prove d'esame, individuati, a seconda del profilo messo a concorso, prioritariamente tra i dirigenti e i funzionari dell'ENIT oltre che tra altri dirigenti del settore pubblico, docenti universitari, esperti appartenenti ai vari ordini e collegi professionali o esperti di selezione e reclutamento del personale.

Normalmente, il ruolo di presidente è svolto dal dirigente del settore cui afferiscono i posti messi a selezione.

Le funzioni di segreteria vengono espletate da un dipendente di categoria almeno pari a quella del posto messo a selezione, nominato col medesimo provvedimento.

2. Quando i posti messi a concorso appartengono all'area dirigenziale la presidenza della commissione viene assunta dal Direttore generale.

3. Nel caso di selezioni di idoneità di soggetti individuati tramite il Centro servizi per il lavoro, le funzioni di Presidente possono essere svolte anche da un dipendente di categoria C titolare di incarico di posizione organizzativa in servizio presso l'Ente

4. Gli esperti devono essere inquadrati in posizioni di lavoro almeno pari rispetto a quella propria dei posti messi a concorso.

5. Almeno un terzo dei posti della commissione di concorso è riservato alle donne, salva motivata impossibilità.

6. Alle commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per le eventuali prove di lingua straniera o specialistiche e facoltative.

Le commissioni possono essere altresì integrate, anche limitatamente ad alcune fasi della procedura concorsuale (prova preselettiva o prove d'esame o altra fase) da esperti in psicologia del lavoro o altre discipline analoghe, in grado di valutare l'attitudine, l'orientamento al risultato e le motivazioni del candidato. I membri aggiunti esauriscono il loro compito con la valutazione, da parte della commissione esaminatrice, di dette prove.

7. La commissione esaminatrice può essere suddivisa in sottocommissioni, qualora i candidati fossero in numero elevato, restando unico il Presidente.

8. Qualora le prove scritte abbiano luogo in più sedi, si costituisce in ciascuna sede un comitato di vigilanza presieduto da un membro della commissione ovvero da un impiegato dell'Amministrazione di categoria non inferiore alla C e costituito da due dipendenti di categoria non inferiore alla C e da un segretario scelto tra i dipendenti delle categorie B o C.

9. Possono essere nominati supplenti, tanto per il Presidente quanto per i singoli componenti la

commissione. I supplenti, intervenuti alle sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento degli effettivi, vengono a integrare definitivamente la composizione della commissione stessa.

10. In caso di impedimento temporaneo del segretario relativo ad una singola seduta, lo stesso può essere sostituito da altro dipendente per la verbalizzazione della specifica seduta.

11. La commissione può ricorrere all'ausilio di personale addetto all'identificazione dei candidati nonché alla vigilanza durante l'esperimento delle prove concorsuali oltre che da personale tecnico specializzato che garantisca, durante lo svolgimento delle prove, l'efficienza della strumentazione in uso.

Art. 2 Inconferibilità

1. Non possono far parte delle commissioni giudicatrici, neanche nel ruolo di segretario:

- i membri del parlamento nazionale ed europeo;
- i componenti delle giunte e i consiglieri regionali, provinciali e comunali;
- i componenti degli organi direttivi nazionali, a qualsiasi livello organizzativo territoriale, di partiti, movimenti politici, associazioni sindacali e di rappresentanza di lavoratori comunque denominati.
- coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;

Art. 3 Incompatibilità

1. Non possono far parte della commissione esaminatrice parenti od affini sino al quarto grado civile tra loro e coloro che, nello stesso grado, siano parenti od affini di uno dei concorrenti e coloro che si trovino in stato di grave e notoria inimicizia con alcuno dei concorrenti.

2. La verifica dell'esistenza di eventuali cause di incompatibilità viene effettuata a seguito della presa d'atto dell'ammissibilità dei candidati e, se sussistente, dà luogo a decadenza del commissario interessato con conseguente immediata sostituzione del medesimo.

3. Esplicita dichiarazione di assenza degli elementi di inconferibilità o di incompatibilità deve essere espressa attraverso apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui ne sarà dato atto nel verbale, dal presidente, da tutti i componenti e dal segretario nella prima seduta d'insediamento, una volta presa visione dell'elenco dei partecipanti e dei relativi dati identificativi.

4. Chi sia venuto successivamente a conoscenza di trovarsi in una delle condizioni di impedimento

N. 7 - 2015



indicate all'art. 3, comma 1, è tenuto a dimettersi immediatamente da componente della commissione o da segretario.

Qualora emerga nel corso dei lavori la sussistenza di uno degli impedimenti sin dall'insediamento della commissione, le operazioni di selezione effettuate sino a quel momento sono annullate con atto del dirigente competente in materia di personale.

5. Nel caso di incompatibilità intervenuta in corso della procedura selettiva, si procede unicamente alla sostituzione del componente interessato alla predetta incompatibilità.

6. I componenti la commissione non possono svolgere, pena la decadenza, attività di docenza nei confronti di uno o più candidati.